

Approvazione di un calendario venatorio regionale

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 9 aprile 2021, n. 750 - Pennetti, pres.; Tallaro, est. - Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus ed a. (avv. Calzone) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Stagione venatoria 2020- 21 - Approvazione del calendario venatorio regionale

(Omissis)

FATTO

1. – L'Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong e la Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus hanno impugnato d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il calendario venatorio 2020/2021, approvato dalla Giunta regionale della Calabria con deliberazione del 7 agosto 2020, n. 219

Ne hanno chiesto l'annullamento per una pluralità di motivi.

1.1. – Con il primo motivo si deduce che il Consiglio regionale della Calabria ha in origine approvato il piano faunistico venatorio con delibera del 25 giugno 2003, n. 222; esso aveva durata quinquennale, e pertanto la sua efficacia è spirata in data 25 giugno 2008.

È ben vero che con delibera dell'8 luglio 2009, n. 351, e del 4 agosto 2010, n. 49, il Consiglio regionale ha disposto la proroga del piano rispettivamente sino al 31 gennaio 2010 e sino all'entrata in vigore del nuovo Piano 2009/2013. Nondimeno, tali proroghe, intervenute dopo la scadenza del piano faunistico-venatorio sarebbero inefficaci, dovendo la proroga necessariamente intervenire – per produrre effetto – prima della cessazione di efficacia dell'atto prorogato.

Per la stessa ragione, sarebbe inefficace dunque la previsione della l.r. 30 maggio 2013, n. 26, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 5 l.r. 17 maggio 1996, n. 9, così stabilendo che il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.

In conseguenza di ciò, non essendovi un valido ed efficace piano faunistico-venatorio, sarebbe illegittima la preapertura della caccia, fissata dal calendario venatorio impugnato nelle giornate del 2, del 6 e del 13 settembre 2019. Infatti, l'art. 18, comma 2, l. 11 febbraio 1992, n. 157, e l'art. 14 l.r. e con l'art.14 della l.r. 17 maggio 1996, n. 9, consentono l'anticipazione della caccia rispetto al periodo ordinariamente previsto a livello nazionale (15 settembre – 31 gennaio), solo sussistendo un adeguato piano faunistico-venatorio regionale.

2.2. – Con il secondo motivo si deduce che il calendario venatorio rappresenta un intervento sensibile e significativo, tale da necessitare lo svolgimento della valutazione di incidenza (VINCA) sulle "Aree Natura 2000", tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat* e nelle zone di protezione speciale, sottoposti a tutela in base alla Direttiva 79/409/CEE *Uccelli*, prescritta dall'art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 537, così come riconosciuto anche dalle *Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza*, adottate a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Governo ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131, pubblicate nella G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019. D'altra parte, lo stesso piano faunistico-venatorio della regione calabria sarebbe illegittimo in quanto emanato in assenza della previa valutazione di incidenza.

2.3. – Inoltre, con il terzo motivo di ricorso si deduce che il piano faunistico-venatorio e i successivi provvedimenti amministrativi e legislativi di proroga avrebbero dovuto essere preceduti dalla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tale valutazione non vi è stata, sicché vi sarebbe l'illegittimità e del piano faunistico-venatorio e, in via derivata, del calendario venatorio 2020/2021.

2.4. – Il calendario venatorio sarebbe altresì illegittimo perché consente la caccia al moriglione e alla pavoncella, benché tali specie siano state inserite tra quelle a rischio a seguito dell'aggiornamento dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA).

Non a caso, la Commissione europea ha richiamato l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di sospendere il prelievo venatorio su tali specie ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 79/409/CEE *Uccelli*, in assenza di specifici piani d'azione volti alla loro salvaguardia, e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha invitato le Regioni a sospendere la caccia per tali specie.

La contraria decisione dell'amministrazione, però, appare immotivata e contrastante con i documenti europei e nazionali indicati.

2.5. - Pur avendo disposto una preapertura della caccia nei giorni 2, 6 e 13 settembre al colombaccio, alla ghiandaia e alla cornacchia grigia, la Regione avrebbe poi sottratto al restante periodo di caccia solo il numero di giorni di preapertura, e non il più lungo lasso di tempo compreso tra la prima giornata di preapertura e la terza domenica del mese, al periodo di caccia complessivo, come invece previsto dall'art. 18, comma 1-bis e 2 l. 11 febbraio 1992, n. 157.

Con ciò, sarebbe stato disatteso anche il puntuale parere dell'ISPRA.

2.6. – Infine, la Regione Calabria, senza motivare adeguatamente circa le proprie scelte, avrebbe anticipato i termini di apertura e posticipato quelli di chiusura della stagione venatoria pur in assenza di adeguati piani faunistici venatori e non avrebbe tenuto in considerazione quanto raccomandato dall'ISPRA nel parere obbligatorio rilasciato, permettendo la caccia a specie di uccelli in stato di conservazione sfavorevole e consentendo la caccia diretta ovvero di disturbo a specie di uccelli in periodi assolutamente vietati, quali le fasi di riproduzione e migrazione prenuziale.

Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del disturbo che la caccia arreca all'attività migratoria degli uccelli.

Più in generale, sarebbero stati consentiti per varie specie di uccelli periodi di caccia più ampi di quelli indicati dall'ISPRA; sarebbe stata ingiustificatamente consentito all'addestramento dei cani alla caccia già dal mese di luglio, non tenendo conto del disturbo che tale attività arreca alla selvaggina.

3. – Si è costituita la Regione Calabria, la quale ha eccepito che i primi tre motivi di ricorso sono irricevibili in quanto volti a censurare provvedimenti amministrativi ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini e inammissibili nella misura in cui sono indirizzati avverso un atto di natura legislativa.

Ha escluso che il calendario venatorio dovesse essere sottoposto a VINCA.

Sotto altro profilo, la caccia al moriglione e alla pavoncella non sarebbe stata sospesa; la Commissione europea si sarebbe limitata a segnalare agli Stati Membri il cambiamento di classificazione delle due specie nell'accordo AEW, dovendosi peraltro segnalare che, con riferimento al moriglione, la stessa Commissione avrebbe invocato l'eccezione, prevista dallo stesso accordo AEW, in coerenza con la Direttiva 147/2009/CE, che inserisce il moriglione nell'allegato 2 considerandolo, dunque, cacciabile in tutti gli Stati UE.

Non a caso, anche l'ISPRA avrebbe ritenuto cacciabili, con i limiti di carniere fatti propri dalla Regione Calabria, tali due specie.

Con riferimento agli ultimi due motivi di ricorso, l'amministrazione regionale ha dedotto che la preapertura della caccia sarebbe stata compensata ampiamente non solo autorizzando nei giorni di preapertura e di chiusura posticipata solo il prelievo da appostamento ed imponendo precisi limiti di carniere, ma anche prevedendo aperture ritardate (nel caso di cornacchia grigia, ghiandaia e gazza) e lunghi periodi di sospensione del prelievo tra dicembre e gennaio. In ogni caso, la relazione di accompagnamento al calendario venatorio conterrebbe una puntuale motivazione per ogni singolo scostamento dal parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'ISPRA, dando conto di aver fondato le su dati scientifici aggiornati e riferiti in modo specifico alla realtà calabrese.

4. – Si è costituita in giudizio anche la Federazione Italiana della Caccia (d'ora innanzi Federcaccia), evocata quale controinteressata, la quale ha sollevato le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità già illustrate in quanto dedotte dall'amministrazione intimata.

Sotto altro profilo ha dubitato della legittimazione delle associazioni ricorrenti a impugnare il calendario venatorio, in quanto sarebbe conforme alle previsioni della l. n. 157 del 1992, che rappresenta *“lo standard minimo e uniforme di tutela della fauna”*. In questa prospettiva, una regolamentazione più restrittiva della caccia rappresenterebbe un'aspirazione delle associazioni ambientaliste non tutelabile in giudizio.

Nel merito, si è escluso che il calendario venatorio dovesse essere sottoposto a VINCA, non essendo vincolanti ed essendo comunque illegittime le *Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza*; si è dedotta l'adequatezza della motivazione di tutte le scelte operate dall'amministrazione regionale, le quali sarebbero del tutto conformi a legge.

Quanto alla caccia al moriglione e alla pavoncella, essa non sarebbe stata vietata dalla Commissione europea, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non avrebbe competenza in materia.

5. – Sono intervenuti in giudizio, per sostenere le ragioni delle associazioni ricorrenti, O.A. WWF Cosenza-Sila-Pollino, O.A. WWF Calabria Citra, O.A. WWF Provincia di Reggio Calabria, WWF Provincia di Vibo Valentia, Lega per l'abolizione della caccia.

L'ISPRA, dal canto suo, si è costituita con memoria esclusivamente formale.

6. – Il Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 2020, n. 552, ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, sospendendo la delibera della Giunta Regionale del 7 agosto 2020, n. 219, e l'allegato calendario venatorio per la stagione di caccia 2020/2021 nelle parti in cui: a) consentono la caccia al moriglione e alla pavoncella; b) non prevedono, per le specie per le quali è prevista l'apertura anticipata della caccia, la modifica del termine finale, a compensazione della detta apertura anticipata, in misura pari all'intero periodo compreso tra l'inizio dell'apertura anticipata e l'inizio ordinario della stagione venatoria previsto dalla legge; c) consentono la caccia all'interno delle *“Aree Natura 2000”*, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat*, e nelle zone di protezione speciale, sottoposti a tutela in base alla Direttiva 79/409/CEE *Uccelli*.

7. – Con deliberazione del 2 novembre 2020, n. 342, la Giunta regionale della Calabria, dopo aver sottoposto il calendario venatorio a VINCA, ritenuto di doversi uniformare alla decisione cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale, ha apportato le necessarie modifiche al calendario venatorio regionale.

8. – L'associazione ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, con i quali ha contestato anche la nuova deliberazione.

8.1. – In primo luogo, ha dedotto che, in violazione dell'art. 4, lett. f) l.r. 14 luglio 2003, n. 10, dell'art. 8, comma 4 del Regolamento Vinca approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2009, n. 749, nonché delle citate *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*, nel contesto della valutazione di incidenza operata ai fini

dell'approvazione delle modifiche al calendario venatorio non sarebbe stato illegittimamente acquisito il parere degli Enti gestori di ogni ZSC oggetto di valutazione.

8.2. – In secondo luogo, erroneamente la valutazione di incidenza non avrebbe riguardato la ZPS IT9310301 Sila Grande; tale area, infatti, rientrerebbe solo in parte nel perimetro del Parco Nazionale della Sila, mentre l'amministrazione l'avrebbe erroneamente ritenuta integralmente ricadente nel parco nazionale e, pertanto, sottratta all'esercizio dell'attività venatoria.

8.3. – Ancora, la valutazione di incidenza sarebbe stata svolta superficialmente, in quanto non prenderebbe in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000; sconsiglierebbe una palese e grave carenza di dati attendibili e attuali; conterrebbe analisi incomplete, insufficienti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti delle attività previste dal calendario venatorio sui siti Natura 2000; verrebbero ignorati gli effetti cumulativi in relazione ad altri piani e progetti; sarebbe incomprensibile come le incidenze negative significative riscontrate in alcune ZSC, che hanno portato a concludere che in questi siti l'attività venatoria non è sostenibile, non siano state riscontrate anche nelle ZPS in cui tali ZSC sono incluse; le misure di mitigazione e prescrizioni previste sarebbero inappropriate, non adeguate o inapplicabili.

8.4. – In violazione di quanto prescritto nel cap. 3.5. delle *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*, non sarebbe stata consentita la partecipazione del pubblico e la possibilità di presentare osservazioni nel contesto della valutazione di incidenza.

8.5. – La deliberazione impugnata con motivi aggiunti sarebbe nulla in quanto avrebbe eluso il provvedimento reso in sede cautelare da questo Tribunale Amministrativo Regionale, che ha ritenuto illegittimo il calendario venatorio nella parte in cui non prevede, per le specie per le quali è prevista l'apertura anticipata della caccia, la modifica del termine finale, a compensazione della detta apertura anticipata, in misura pari all'intero periodo compreso tra l'inizio dell'apertura anticipata e l'inizio ordinario della stagione venatoria previsto dalla legge.

La Regione Calabria, infatti, non si sarebbe uniformata a tale *dictum*.

9. – Ancora una volta hanno resistito Regione Calabria e Federcaccia.

Si è costituita *ad apponendum* anche l'associazione Movimento Scelta Etica.

10. – Con ordinanza del 17 dicembre 2020, n. 661, la domanda cautelare avanzata è stata accolta solo nei limiti della sospensione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui consentono la caccia nelle aree della ZPS IT9310301 Sila Grande non ricadenti nel Parco Nazionale della Sila.

11. – Il ricorso è stato infine discusso e spedito in decisione in data 24 marzo 2021 ai sensi dell'art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

Nel corso della discussione Federcaccia e Regione Calabria hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso il termine di efficacia del calendario venatorio impugnato.

DIRITTO

12. – Il Tribunale, pur consapevole del differente orientamento di recente espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2021, n. 2484), è dell'opinione che, salvo quanto si specificherà al § 16., sussista tuttora l'interesse delle associazioni ricorrente alla decisione del ricorso.

12.1. – Innanzitutto, se è vero che di regola l'interesse al ricorso viene meno allorché l'atto impugnato abbia esaurito i suoi effetti, ciò non toglie che la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione del ricorso debba essere apprezzata caso per caso, anche alla luce dell'eventuale finalità di orientare per il futuro l'operato dell'amministrazione (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 1470; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2077).

Non si tratta, invero, di esercitare un inammissibile sindacato giurisdizionale su poteri non ancora esercitati dall'amministrazione, in quanto è evidente che il Tribunale può solo sindacare la legittimità del provvedimento impugnato; piuttosto, si tratta di riscontrare l'eventuale sussistenza di profili di illegittimità lamentati, di modo che l'amministrazione ne possa tenere conto, nel futuro, nell'esercizio del potere pubblico.

12.2. – Tale conclusione, in effetti, si pone in armonia con la giurisprudenza che si è venuta a formare a proposito dell'impugnativa di atti suscettibili di essere reiterati nel tempo.

Infatti, si è detto che in tali casi l'effetto della sentenza del giudice amministrativo non si esaurisce nel solo annullamento dell'atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l'amministrazione deve attenersi nel futuro (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 891; Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 398).

12.3. – Peraltro, tenuto conto dei fisiologici tempi del processo e della limitata efficacia temporale dei calendari venatori, ritenere che venga meno l'interesse al ricorso una volta che questi ultimi abbiano cessato di produrre effetti significherebbe rendere claudicante, in una materia sensibile quale quella della tutela dell'ambiente, il diritto a ottenere una decisione sul merito del ricorso, diritto che verrebbe condizionato al dato contingente del carico sul ruolo del

Tribunale Amministrativo Regionale competente e all'eventuale scelta, tuttavia non sempre possibile o auspicabile, da parte del giudice di decidere il ricorso con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Solo una pronuncia, sia pure postuma, sul merito del ricorso può quindi soddisfare il diritto alla difesa avverso gli atti della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 113 Cost.

13. – Sempre in via preliminare occorre rilevare che non può ancorarsi la legittimazione al ricorso alla legittimità del provvedimento impugnato, come invece vorrebbe fare la difesa di Federcaccia.

Se, come in effetti è pacifico tra le parti, le associazioni ambientali sono legittimate ad agire in giudizio per tutelare gli interessi diffusi che si propongono di tutelare, la conformità dell'atto impugnato alla legge è oggetto del giudizio, non elemento da prendere in considerazione negativamente ai fini della sussistenza della legittimazione attiva.

14. – Sembre in via preliminare, occorre precludere atto della pendenza, d'innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del ricorso (n. 2064/2020 R.G.) proposto – tra gli altri - dalla Federcaccia avverso le più volte citate *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*, nella parte in cui assoggettano anche i calendari venatori alla valutazione di incidenza.

La decisione su qual ricorso, relativa alla validità dell'accordo *de quo*, appare pregiudiziale rispetto alla decisione in ordine al secondo motivo del ricorso principale che ha dato avvio all'odierno giudizio, nonché ai primi quattro motivi aggiunti.

Infatti, l'eventuale annullamento *in parte qua* delle *Linee Guida* si riverbera sulla valutazione che questo Tribunale è chiamato a operare sulla legittimità delle determinazioni della Regione Calabria

L'odierno giudizio deve dunque essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.c., limitatamente ai motivi di ricorso segnalati.

15. – A questo punto, occorre affermare l'infondatezza del quinto dei motivi aggiunti, con cui si denuncia l'elusione della decisione cautelare assunta nell'ambito del presente giudizio.

Infatti, l'amministrazione regionale ha anticipato la chiusura della caccia al 13 gennaio 2021 per le specie per le quali è prevista l'apertura anticipata (colombaccio, gazza, cornacchia grigia, ghiandaia), garantendo così il rispetto dell'art. 18, comma 1 l. n. 157 del 1992 e ottemperando al provvedimento assunto dal Tribunale in sede cautelare.

16. – L'adeguamento, da parte della Regione Calabria, del calendario venatorio 2020/2021 al *dictum cautelare* rende improcedibile, per difetto di interesse, l'esame dei motivi di ricorso principale di cui è stato ritenuta la sussistenza di un *fumus* di fondatezza. Si tratta, in particolare, del quarto e del quinto motivo.

17. – Con riferimento al primo e al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi quanto già osservato con la sentenza del 24 settembre 2020, n. 1470.

Infatti, con l.r. 30 maggio 2013, n. 26, è stato introdotto il comma 5-bis all'art. 5 l.r. 23 luglio 1996, n. 9, in base al quale il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.

Tale regola è stata posta dal legislatore allorché il piano faunistico venatorio era già da tempo pervenuto alla naturale scadenza quinquennale prevista dal precedente comma 5, e nella consapevolezza della necessità, ai sensi dell'art. 10 l. n. 157 del 1992 e dell'art. 5 l.r. n. 9 del 1996, che un piano faunistico regionale vi sia.

Dunque, la previsione legislativa non può essere interpretata se non nel senso che è stata retroattivamente attribuita persistente efficacia al piano faunistico-venatorio a suo tempo approvato.

Tale previsione, d'altra parte, non appare in contrasto con la norma quadro nazionale, la l. n. 157 del 1992, che all'art. 14, comma 7, che facoltizza, ma non impone, la modifica o la revisione quinquennale dei piani faunistico-venatori regionali (*"provvedono ad eventuali modifiche o revisioni (...) con periodicità quinquennale"*).

Il calendario venatorio 2020/2021 è stato dunque emanato in presenza di un efficace piano faunistico-venatorio, in relazione al quale non si può porre, ora per il momento della sua approvazione, alcuna questione circa il rispetto della disciplina attuativa delle Direttive 2009/147/CE c.d. *Uccelli*, 92/43/CEE c.d. *Habitat* e 2011/92/UE c.d. *VIA*.

18. – Va ancora valutato l'ultimo, composito motivo del ricorso principale.

18.1. – Giova ricordare che le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono disciplinati dall'art. 18 l. n. 157 del 1992 che, dopo aver individuato, al comma 1, per singola specie, i periodi per l'esercizio venatorio, dà facoltà alle Regioni, al successivo comma 2, di modificare tali termini per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

Le Regioni autorizzano le relative modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) sulla scorta della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno fatta salva la possibilità per le Regioni di posticipare tali termini - in relazione a specie determinate - non oltre la prima decade di febbraio e a tal fine sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.

Dunque, con riferimento ai periodi in cui è permesso il prelievo venatorio, l'art. 18 citato ne consente delle modifiche da parte delle Regioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante dell'ISPRA. Tale parere è, infatti, anche vincolante nel solo caso di posticipazione *"non oltre la prima decade di febbraio"* della data di chiusura della caccia.

In particolare, l'art. 18, comma 2 l. 157 del 1992 stabilisce al primo periodo che *“i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1”*, e al penultimo periodo che, *“ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi”*.

18.2. – Dunque, è la stessa l. n. 157 del 1992 a stabilire i periodi di caccia per le varie specie, mentre alle Regioni è dato di rimodulare tali periodi previo parere, obbligatorio ma non vincolante (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1235; TAR Umbria, 1 giugno 2015, n. 229), dell'ISPRA.

Nel caso di specie, il calendario venatorio oggetto di impugnazione contiene la rimodulazione dei periodi di caccia ad alcune specie, diminuendone peraltro l'estensione.

Le ragioni, elaborate anche sulla base di fattori autoctoni e della specifica realtà territoriale della Calabria, sono illustrate nella relazione tecnica di accompagnamento al calendario vero e proprio, e non appaiono irragionevoli.

Dunque, la difformità del calendario dal parere dell'ISPRA non configura un elemento sintomatico dell'abuso di potere, sicché la doglianza si rivela infondata.

19. – Va dunque pronunciata, sulla base delle considerazioni si qui svolte, una sentenza parziale, riservando la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:

a) dichiara improcedibili per difetto di interesse il quarto e il quinto motivo del ricorso principale;

b) rigetta il primo, terzo, sesto motivo del ricorso principale, nonché il quinto motivo aggiunto;

c) sospende il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. quanto al secondo motivo del ricorso principale, al primo, secondo, terzo e quarto dei motivi aggiunti;

d) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

(Omissis)